

N. 00825/2024REG.PROV.COLL.
N. 01027/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1027 del 2020, proposto da
Ciro Bisci, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele D'Alterio, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliano Agliata, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione
Seconda) n. 03792/2019, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Giugliano in Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2023 il Cons. Ulrike Lobis e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.

Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Nell'appello in esame il ricorrente in primo grado ha impugnato la sentenza del TAR della Campania, Sezione Seconda, n. 3792/2019. con la quale sono stati respinti

(i) il ricorso principale avverso l'ordinanza di demolizione ex art. 31 del d.P.R. 380/2001 n.376/2010 del Comune di Giugliano in Campania;

(ii) il ricorso per motivi aggiunti avverso il diniego ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 prot. 569 del 5 gennaio 2011.

1.2. In particolare, in sede di un sopralluogo effettuato da parte degli organi della polizia municipale del Comune di Giugliano in Campania in data 16.11 2005, era emersa l'esistenza di fabbricato ad uso residenziale posto al piano terra di c.ca 150 mq *“con pilastri e solaio in cemento armato, carpenteria in legno e paletti in ferro a sostegno”* realizzato senza titolo. Il Comune ha adottato l'ordinanza di demolizione ex art. 31 del d.P.R. 380/2001, prot n.376/2010, notificata in data 4.11.2010.

1.3 Con il ricorso al TAR, l'odierno appellante ha impugnato la disposizione dirigenziale n. 376 del 22.10.2010 con la quale è stata ordinata, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica, la demolizione del fabbricato residenziale posto al piano terra di ca. 1150 mq con pilastri e solaio in cemento armato, carpenteria in legno e paletti in ferro a sostegno e il ripristino dello stato dei luoghi, adducendo quattro motivi di impugnazione:

(i) Eccesso di potere – Difetto di motivazione – sviamento;

- (ii) Violazione del giusto procedimento - violazione dell'art. 31 DPR n. 380/2001 - Eccesso di potere per carenza di istruttoria in ordine alla superficie da acquisire;
- (iii) Violazione del DPR n. 380/2001- Eccesso di potere – Sviamento - Erroneità della motivazione;
- (iv) Incompetenza-Violazione art. 31 DPR n. 380/2001.

1.4. Nelle more del giudizio il Comune di Giugliano in Campania ha emesso il provvedimento di diniego all'istanza ex art. 36 d. P.R. 380/2001 prot. n. 16 del 2 novembre 2011 in quanto la costruzione era stata realizzata su un'area agricola zona omogenea E1, non edificabile; non erano rispettate le distanze dai confini, le NTA del PRG prevedevano comunque un lotto minimo di intervento di 10.000 mq.

Avverso tale diniego è stato presentato ricorso con motivi aggiunti, basato su quattro motivi:

- (i) Violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del DPR n. 380/2001 - Violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990 - Eccesso di potere-Difetto di motivazione - Inesistenza dei presupposti in fatto ed in diritto;
- (ii) Violazione e falsa applicazione art. 3 della legge n. 241/1990 – Eccesso di potere - carenza di motivazione – Difetto di istruttoria- violazione del giusto procedimento;
- (iii) Eccesso di potere – Difetto di motivazione;
- (iv) Violazione e falsa applicazione del DPR n. 380/2001 e della legge n. 241/1990 - Violazione dei principi generali in materia di attività della PA- Violazione del giusto procedimento – Sviamento.

1.5. Il TAR della Campania ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo:

a) con riferimento all'ordinanza di demolizione:

- che è infondato il vizio di incompetenza, essendo il provvedimento imputabile al Responsabile dell'ufficio tecnico comunale in conformità al riparto di competenze delineato dall'art. 13 del d.P.R. 380/2001;

- che non può essere accolta la censura del difetto di motivazione sulla mancata ponderazione della posizione di legittimo affidamento riposto dal ricorrente nel mantenimento dello *status quo*, per effetto del decorso del tempo, per costante giurisprudenza, tra cui Cons. Stato, Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 9);

- che l'identificazione dell'area di sedime, trattandosi di un dovere esplicativo non declinabile nella fase del procedimento irrogatorio dell'ordine ripristinatorio, deve avvenire solo nella fase conseguente all'accertamento dell'inottemperanza, preliminare all'acquisizione del bene;

b) in relazione al diniego della sanatoria:

- che il diniego è plurimotivato e nessuna contestazione sulle circostanze di fatto ostative alla sanabilità dell'opera abusiva è contenuta nel ricorso; avendo il procedimento di sanatoria ex art. 36 de d.P.R. 380/2001 natura vincolata, sono infondate le doglianze circa l'insufficiente motivazione in quanto nell'atto impugnato la motivazione sintetica è idonea a rendere edotto il destinatario, mediante il richiamo alla zona di riferimento, circa la mancanza della "conformità" dell'opera alle prescrizioni urbanistiche vigenti, le quali sono puntualmente individuabili nell'ambito del Piano Regolatore Generale che classifica l'area come "agricola normale" nella quale è pertanto incompatibile la destinazione ad uso abitativo degli immobili;

- che non essendo attribuita all'amministrazione alcuna discrezionalità, neanche tecnico-valutativa, nel rilascio dei titoli edilizi, anche se richiesti ex post al fine di "sanare" l'irregolarità urbanistica delle opere già realizzate, non ha pregio il motivo concernente l'omessa valutazione dell'interesse pubblico;

- che, dati l'avvio del procedimento su istanza di parte e la natura meramente formale delle omesse indicazioni di cui agli artt. 7 e 8 della legge 241/90, il vizio di violazione delle predette norme non è sufficiente a condurre all'annullamento del diniego, stante la piena applicabilità al caso di specie dell'art. 21 *octies* L. 241/90.

2. Avverso la sentenza è stato proposto appello, basato:

a) con riferimento al rigetto del ricorso principale sui seguenti tre motivi:

(1) *Error in iudicando* – violazione art. 7 l. n. 241/1990;

(2) *Error in iudicando* – eccesso di potere;

(3) *Error in iudicando*- violazione art. 31 DPR n. 380/2001;

b) con riferimento al rigetto dei motivi aggiunti:

(4) *Errores in procedendo e in iudicando* - violazione art. 3 l. 241/90;

(5) *Error in iudicando* - violazione artt. 7 e 8 l. n. 241/90 – violazione del giusto procedimento.

2.1 Il Comune di Giugliano in Campania si è costituito in giudizio con atto depositato il 5.3.2020, chiedendo il rigetto dell'appello; con memoria depositata il 18.5.2023, il Comune ha eccepito l'inammissibilità del gravame perché contiene la mera riproposizione delle censure disattese dal giudice di prime cure, senza contrapporre proprie argomentazioni a quelle svolte nella sentenza appellata e per mancata impugnativa della motivazione del Tar Campania, secondo cui <<
Anche il diniego è plurimotivato e nessuna contestazione sulle circostanze di fatto ostative alla sanabilità dell'opera abusiva è contenuta nel ricorso.>>.

2.2. All'udienza del 31.05.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Il Collegio rileva che il deposito della memoria del Comune di Giugliano in Campania effettuato il 18.5.2023, e quindi dodici giorni liberi prima dell'udienza di discussione della causa nel merito, è tardivo con riferimento al disposto dell'art. 73 cpa secondo il quale le parti possono depositare nuove memorie in vista dell'udienza, ma fino 20 giorni liberi prima dell'udienza; pertanto la memoria del Comune non può essere presa in considerazione.

3.1. Nel merito l'appello è infondato e va respinto.

Con il primo motivo (rubricato: *Error in iudicando – violazione art. 7 l. 241/90*) l'appellante sostiene che il TAR avrebbe erroneamente ritenuto superflua la

preventiva comunicazione di avvio del procedimento e del funzionario responsabile, stante la natura vincolata dell'ordinanza di demolizione, in quanto il Consiglio di Stato in più occasioni avrebbe ribadito, seppur implicitamente, la necessità della preventiva interlocuzione tra la P.A. ed il privato anche in materia di ordinanza di demolizione.

3.2. La censura relativa all'illegittimità dell'ordine di demolizione per assenza della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 l. 241/90 non ha pregio. L'ordinanza di demolizione costituisce infatti espressione di un potere vincolato e doveroso in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, rispetto al quale non è richiesto alcun apporto partecipativo del privato (Cfr. *ex multis* Consiglio di Stato, sez. VI, 11/05/2022, n.3707: *“L'attività di repressione degli abusi edilizi, mediante l'ordinanza di demolizione, avendo natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 7 l. n. 241/1990, considerando che la partecipazione del privato al procedimento comunque non potrebbe determinare alcun esito diverso”*; Consiglio di Stato, sez. II, 01/09/2021, n.6181: *“Al sussistere di opere abusive la pubblica amministrazione ha il dovere di adottare l'ordine di demolizione; per questo motivo, avendo tale provvedimento natura vincolata, non è neanche necessario che venga preceduto da comunicazione di avvio del procedimento”*).

In ogni caso, trattandosi di procedimento vincolato, troverebbe applicazione l'art 21 *octies*, co. 2, l. 241/90, posto che il provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato.

3.3. E' pure infondato il secondo motivo di impugnazione (rubricato: *Error in iudicando – eccesso di potere*), con il quale l'appellante sostiene che sarebbe errata la sentenza nella parte in cui il giudice di I grado ha respinto il motivo di ricorso con il quale è stato evidenziato il difetto di motivazione in ordine all'interesse pubblico alla demolizione ed alla mancata valutazione della conformità urbanistica degli abusi sanzionati, e con il quale l'appellante (citando la sentenza del Consiglio di Stato, Sez.

IV, n. 781/91 senza riportarne sinteticamente il contenuto o altra indicazione per esaminare l'attinenza della stessa alla censura) ritiene che tale onere motivazionale era sicuramente esistente.

3.3.1. Secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, l'ordinanza di demolizione di un immobile abusivo ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con la conseguenza che essa è dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività. (*Ex multis*, Consiglio di Stato, sez. VI, 07/06/2021, n.4319).

Ne consegue che non è necessario che l'amministrazione individui un interesse pubblico – diverso dalle mere esigenze di ripristino della legalità violata – idonee a giustificare l'ordine di demolizione (Consiglio di Stato, sez. VI, 17/10/2022, n.8808: *“L'ordine di demolizione di manufatti abusivi non richiede una specifica motivazione sulla ricorrenza del concreto interesse pubblico alla loro rimozione, essendo la relativa ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato già compiuta, a monte, dal legislatore”*; Consiglio di Stato sez. II, 11/01/2023, n.360: *“L'ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione”*).

Tali principi valgono anche nel caso in cui l'ordine di demolizione venga adottato a notevole distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, atteso che, a fronte della realizzazione di un immobile abusivo, non è configurabile alcun affidamento del privato meritevole di tutela; l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha infatti chiarito che *“Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso neanche nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione*

intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino” (Consiglio di Stato, ad. plen., 17/10/2017, n.9).

Tali principi sono stati da ultimo ribaditi dal Consiglio di Stato, sez. II, 11/01/2023, n.360, che ha affermato che *“l'ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione; né vi è un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il mero decorso del tempo non sana, e l'interessato non può dolersi del fatto che l'amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi.*”

3.3.2. È pure infondata l'affermazione dell'erroneità della sentenza laddove respinge la censura sulla mancata valutazione della conformità urbanistica degli abusi sanzionati prima di ordinarne la demolizione.

Infatti, la realizzazione delle opere edilizie descritte nell'ordine di demolizione in assenza del prescritto titolo edilizio, costituisce elemento sufficiente a giustificare l'adozione del provvedimento impugnato; tale circostanza impone al Comune di ordinare il ripristino dello stato dei luoghi a prescindere dall'eventuale compatibilità delle opere con gli strumenti urbanistici.

3.3.3. Secondo la costante giurisprudenza di questa Sezione, la conformità urbanistica delle opere deve essere oggetto di valutazione da parte dell'amministrazione comunale solo nell'ipotesi in cui il privato abbia presentato un'istanza di accertamento di conformità (*ex multis* Consiglio di Stato sez. VI, 20/07/2021, n.5457: *“In presenza di abusi edilizi, la vigente normativa urbanistica non pone alcun obbligo in capo all'autorità comunale, prima di emanare l'ordinanza di demolizione, di verificarne la sanabilità ai sensi dell'art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001 e tanto si evince chiaramente dagli artt. 27 e 31, del medesimo d.P.R. n. 380 cit., che obbligano il responsabile del competente ufficio comunale a reprimere l'abuso, senza alcuna valutazione di sanabilità, nonché dallo stesso*

art. 36 che rimette all'esclusiva iniziativa della parte interessata l'attivazione del procedimento di accertamento di conformità urbanistica ivi disciplinato").

3.4. Con il terzo motivo di impugnazione (rubricato: *Error in iudicando- violazione art. 31 DPR n. 380/2001*), l'appellante censura la sentenza laddove ritiene che l'indicazione dell'area da acquisire può avvenire nella fase susseguente all'accertamento dell'inottemperanza. L'appellante sostiene che l'omessa indicazione pregiudicherebbe dal punto di vista sostanziale gli interessi del ricorrente, il quale, in primo luogo, deve essere messo in condizione di valutare, in termini di "costo-beneficio", l'opportunità di adempiere o meno all'ordine di demolizione. Inoltre l'esatta indicazione sarebbe necessaria, in quanto l'effetto ablatorio si verificherebbe immediatamente ed "*ope legis*" alla scadenza del termine legale o di quello prorogato dall'autorità competente per ottemperare all'ingiunzione a demolire, con acquisto a titolo originario della proprietà libera da eventuali pesi e vincoli preesistenti.

3.4.1. La censura non merita accoglimento.

Occorre premettere che l'articolo 31 del d.P.R. n. 380/2001 prevede al comma 3 che, "*Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti previsioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita*".

Con riferimento alla censura dedotta il Collegio rileva che la prospettazione di parte appellante, come rilevato nella decisione di questa Sezione 3 dicembre 2020, n. 7672, "*si pone in contrasto con un consolidato orientamento della giurisprudenza in base al quale l'omessa o imprecisa indicazione nell'ordinanza di demolizione dell'area che verrà acquisita di diritto e gratuitamente al patrimonio del Comune ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per il caso di inottemperanza all'ordine di demolizione non costituisce ragione di illegittimità dell'ordinanza stessa; invero, l'indicazione dell'area è requisito necessario ai fini dell'acquisizione,*

che costituisce distinta misura sanzionatoria (cfr. Cons. St., sez. IV, 25 n. 5593 del 2013; Cons. St., sez. V. n. 3438 del 2014; Cons. St., sez. IV, n. 4659 del 2008; Cons. St. sez. VI, n. 1998 del 2004)”(Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 dicembre 2020, n. 7672).

E' stato osservato che “ *l'effetto acquisitivo costituisce una conseguenza fissata direttamente dalla legge, senza necessità dell'esercizio di alcun potere valutativo da parte dell'Autorità eccetto quello del mero accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi; per quanto invece riguarda l'indicazione dell'area da acquisire, il provvedimento con cui si ingiunge al responsabile della costruzione abusiva di provvedere alla sua distruzione nel termine fissato, non deve necessariamente contenere l'esatta indicazione dell'area di sedime che verrà acquisita gratuitamente al patrimonio del Comune in caso di inerzia, atteso che il provvedimento di ingiunzione di demolizione (i cui requisiti essenziali sono l'accertata esecuzione di opere abusive ed il conseguente ordine di demolizione) è distinto dal successivo ed eventuale provvedimento di acquisizione, nel quale, invece, è necessario che sia puntualmente specificata la portata delle sanzioni irrogate*” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 febbraio 2018, n. 755).

Dunque l'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione costituisce un evento normativamente configurato alla stregua di un atto ad efficacia meramente dichiarativa, che si limita a formalizzare l'effetto (acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale) già verificatosi alla scadenza del termine assegnato con l'ingiunzione stessa; la mancata indicazione dell'area nel provvedimento di demolizione può comunque essere colmata con l'indicazione della stessa nel successivo procedimento di acquisizione (Cons. St., sez. VI, 24/06/2020, n. 4058; Cons. St., sez. IV, n. 5593 del 2013; Cons. St., sez. V. n. 3438 del 2014; Cons. St., sez. IV, n. 4659 del 2008; Cons. St., sez. VI, n. 1998 del 2004)(Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 ottobre 2022, n. 9068).

Dunque la posizione del destinatario dell'ingiunzione è tutelata dalla previsione di un successivo e distinto procedimento di acquisizione dell'area, rispetto al quale, tra

l'altro, assume un ruolo imprescindibile l'atto di accertamento dell'inottemperanza, nel quale va indicata con precisione l'area da acquisire al patrimonio comunale.

3.4.2. Da quanto dedotto emerge l'infondatezza delle censure proposte dalla parte appellante alle statuizioni del Giudice di prime cure in ordine alle doglianze sottoposte al suo vaglio con il ricorso principale con riferimento all'ordine di demolizione.

4. Anche le censure proposte nell'atto di appello avverso le statuizioni contenute nella sentenza del TAR Campania sull'impugnato diniego all'istanza ex art. 36 DPR n. 380/2001 sono prive di fondamento.

4.1. Con il primo motivo di impugnazione sui motivi aggiunti (rubricato: *Erroris in procedendo e in iudicando- violazione art. 3 l. 241/90*), l'appellante sostiene che il Giudice di prime cure non avrebbe esaminato la censura dedotta con i motivi aggiunti, con la quale è stata fatta valere l'illegittimità del provvedimento di diniego in quanto *l'Amministrazione ha rigettato la richiesta di permesso di costruire in sanatoria rinviando genericamente alla relazione del Tecnico Istruttore senza effettuare alcuna compiuta valutazione in ordine alla sanabilità del manufatto in questione.*

La doglianza è infondata.

Contrariamente all'assunto della parte appellante, il Giudice di prime cure ha vagliato la censura come proposta in primo grado e ne ha riconosciuto l'infondatezza, in quanto *“il diniego è plurimotivato e nessuna contestazione sulle circostanze di fatto ostative alla sanabilità dell'opera abusiva è contenuta nel ricorso; avendo il procedimento di sanatoria ex art. 36 de d.P.R. 380/2001 natura vincolata, sono infondate le doglianze circa l'insufficiente motivazione in quanto nell'atto impugnato la motivazione sintetica è idonea a rendere edotto il destinatario, mediante il richiamo alla zona di riferimento, circa la mancanza della “conformità” dell'opera alle prescrizioni urbanistiche vigenti, le quali sono puntualmente individuabili nell'ambito del Piano Regolatore Generale che classifica l'area come “agricola normale” nella quale è pertanto incompatibile la destinazione ad uso abitativo degli immobili”.*

4.1.1. Dagli atti depositati dalle parti, ed in particolare dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 36, prot. n. 569 del 5.1.2011 (doc. 4 del Comune, depositato il 15.4.2019), notificata al sig. Bisci in data 18.04.2011, emerge l'indicazione dei seguenti motivi ostativi: *“L'intervento ricade in zona omogenea nel PRG E/1 “Agricola Normale” e prevede il permesso di costruire in sanatoria per aver realizzato una costruzione composta da P.T. e P.1° costituita da n. 2 unità abitative; esso è in contrasto con le N.A.T. del P.R.G. vigente per la suddetta zona che prevedono un lotto minimo di intervento di mq 10.000; inoltre non vengono rispettate le distanze dai confini e la destinazione d'uso non è compatibile con la zona”*.

4.1.2. Dal contenuto dei motivi ostativi si può, quindi, rilevare che è stata effettuata una preventiva istruttoria dagli uffici competenti, citata nel provvedimento (*“vista la relazione del tecnico istruttore prot. SAT n. 13349 del 28.12.2010”*), fatta successivamente propria dal Dirigente del settore nella comunicazione dei motivi ostativi.

Pertanto, vanno respinte, per evidente infondatezza, le ragioni poste a fondamento della censura.

4.2. Infine, con l'ultimo motivo di appello (rubricato: *Error in indicando - violazione artt. 7 e 8 l. n. 241/90 – violazione del giusto procedimento*), l'appellante censura la sentenza impugnata laddove non ha ritenuto viziato, per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, il provvedimento di rigetto dell'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. 380/01 avanzata dall'appellante, assumendo che, trattandosi di procedimento ad istanza di parte tale comunicazione non è dovuta. Secondo parte appellante la lettera del combinato disposto degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 non si presterebbe a tale interpretazione restrittiva ed i principi di buon andamento ed imparzialità, cui sempre deve essere improntata l'attività amministrativa, imporrebbero l'applicabilità dell'obbligo della comunicazione di avvio del procedimento anche e, soprattutto, nei confronti di chi ha presentato l'istanza.

4.2.1. La censura non ha pregio.

Nel caso concreto, ove il procedimento è stato attivato dal privato con l'istanza di sanatoria, non era necessario l'avviso dell'avvio del procedimento previsto dall'art. 7 della legge n. 241/1990; la partecipazione del privato era garantita con la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda (ex art. 10 bis), eseguita dal Comune come evidenziato al precedente punto 4.1.1.

4.2.2. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, *ex plurimis*, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).

4.2.3. In conclusione, la sentenza impugnata merita conferma dal momento che tutte le doglianze formulate con il ricorso in appello sono infondate e non sono in grado di mettere in alcun dubbio la condivisibilità del ragionamento svolto dal Giudice di prime cure.

5. Le spese seguono la soccombenza; vista la limitata attività difensiva svolta dal Comune appellato, vengono liquidate per il presente grado in € 1.000,00 oltre accessori di legge a carico della parte appellante.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado in favore dell'appellato Comune di Giugliano in Campania, che si liquidano in € 1.000,00 (mille/00) oltre accessori come per legge

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Roberto Caponigro, Consigliere

Giovanni Gallone, Consigliere

Marco Poppi, Consigliere

Ulrike Lobis, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Ulrike Lobis

IL PRESIDENTE

Carmine Volpe

IL SEGRETARIO